

Corso on line

La legge delega del nuovo Codice appalti

I criteri direttivi

Lunedì 13 settembre 2021, ore 10.00-11.00

Docente:

Alessandro Massari

Avvocato specializzato nella contrattualistica pubblica.

Autore di monografie e pubblicazioni. Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”

PNRR

La semplificazione delle norme in materia di **appalti pubblici e concessioni** è obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell'attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione.

Modalità di attuazione

In via di urgenza, è introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il D.L. n. 76/2020 e ne proroghi l'efficacia fino al 2023, con particolare riguardo alle seguenti misure:

- verifiche antimafia e protocolli di legalità
- conferenza di servizi veloce
- limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia
- istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al Giudice
- individuazione di un termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione
- individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie dei contratti

PNRR

Misure a regime

La complessità del vigente Codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative. **La riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre Direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano *self executing* e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea.** Da tenere in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito.

In particolare, si interverrà con **Legge delega**, il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento entro il 2021. I Decreti Legislativi saranno adottati nei nove mesi successivi all'approvazione della legge delega.

Questi i più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa:

- a) riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni
- b) recepimento delle Direttive europee, integrate in particolare là dove non immediatamente esecutive

segue

PNRR

- c) previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza
- d) apertura e contendibilità dei mercati
- e) previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza
- f) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica
- g) individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara
- h) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative
- i) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione dei Decreti Legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in ragione della peculiarità del loro contenuto

segue

PNRR

- j) previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell'affidamento dei contratti
- k) regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta
- l) realizzazione di una *e-platform* ai fini della valutazione della *procurement capacity*
- m) revisione della disciplina dell'appalto integrato, con riduzione dei divieti
- n) revisione della disciplina del subappalto
- o) tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione
- p) rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti sanzioni in caso di in adempimento
- q) rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle azioni dinanzi al Giudice.

Quadro dei recenti provvedimenti emergenziali

Commissione europea, Comunicazione 1/4/2020, n. 2020/C108 I/01

Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto «Cura Italia»)

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19

Convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto «Rilancio»)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77

Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. «Milleproroghe»)

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, ...

Convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Decreti «Semplificazioni»

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto «Semplificazioni 1»)

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Convertito con Legge 14 settembre 2020, n. 120

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto «Semplificazioni bis»)

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108

Provvedimenti attuativi emanati

➤ **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC

(Art. 48, comma 7, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108)

➤ **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Decreto 2 agosto 2021, n. 312 (Decreto BIM)

(Art. 48, comma 6, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108)

Legge di conversione – L. n. 108/2021

Legge 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

- Da 67 a 120 articoli !
- Si sono corretti errori e refusi (ma se ne sono introdotti di nuovi)
- Nel titolo IV dedicato ai contratti pubblici sono state inserite nuove disposizioni:
 - Art.47 bis - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente Decreto
 - Art.47 ter - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
 - Art. 47 quater - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
 - Art. 55 bis - Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
 - Art.55 ter - Semplificazione in materia di incasso degli assegni
 - Art.56 bis - Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL
 - Art. 56 ter - Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca
 - Art.56 quater - Modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Legge di conversione – L. n. 108/2021

Legge 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

- **Modifica agli affidamenti diretti** (art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020: «*esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento*»)
- **Modifica alle norme speciali per i contratti PNRR e PNC** (art. 47 D.L. n. 77/2021: oltre alla parità di genere è prevista l'inclusione lavorativa persone disabili)
- **Introduzione art. 47-quater** (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC): *favor PMI; ecc.*
- **Affidamento a terzi dei concessionari:** proroga al 31 dicembre 2022 della sospensione dell'obbligo (art. 177 Codice)
- Altre modifiche minori in tema di subappalto, verifiche antimafia, ecc.

D.L. n. 77/2021

Art. 51 (Modifiche al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76)


3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del Decreto-Legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente Decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente Decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del Decreto-Legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente Decreto.

D.L. n. 77/2021

- Non si assume come riferimento temporale la data della determina a contrarre (che rimane rilevante per il termine finale del periodo transitorio per le procedure del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020)
- Il principio «*tempus regit actum*» va riferito alla data di **adozione del primo atto a rilevanza esterna** (invio della lettera di invito o pubblicazione del bando)
- Il meccanismo delineato dall'art. 51, comma 3, è espressione di un principio generale e va applicato anche alle altre disposizioni (ad es. subappalto) salvo diversa disciplina prevista dallo stesso D.L. n. 77/2021

D.L. n. 77/2021


- **Procedure avviate fino alle ore 23.59 del 31 maggio 2021:** continuano ad applicarsi le disposizioni nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021;




- **Avvio della procedura successiva alle ore 00.00 del 1° giugno 2021:** si applicano le nuove disposizioni del D.L. n. 77/2021
- **Avvio della procedura successiva alle ore 00.00 del 31 luglio 2021:** si applicano le disposizioni della Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021


D.L. n. 77/2021

Avvio della procedura:



- Affidamento diretto: data richiesta preventivo
- Procedura negoziata: data invio lettera di invito
- Procedura ordinaria: data pubblicazione del bando





Quadro normativo dopo il D.L. n. 77/2021

- Prorogate fino al 30 giugno 2023 le norme sulla:
sospensione:
- Obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alla CUC (art. 37, co. 4, del Codice) limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con PNRR e PNC (mentre per i contratti PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di province);
- Obbligo di ricorso all'Albo nazionale commissari (art. 77, co. 3, del Codice)
- Divieto di appalto integrato (art. 59, co. 1quater, del Codice)
- Facoltà di inversione procedimentale (art. 133, co. 8, del Codice)

Quadro normativo dopo il D.L. n. 77/2021

- Per gli anni dal 2019 al 2023
 - **i soggetti attuatori di opere** per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
 - **i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Quadro normativo dopo il D.L. n. 77/2021

- **Fino al 30 giugno 2023**
 - **Possono essere oggetto di riserva** anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo Decreto Legislativo.
- **Fino al 31 dicembre 2023**
 - Sono sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, riferite al **subappaltatore**.

Subappalto

Subappalto

Relazione illustrativa

La disciplina è volta ad apportare delle modifiche all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto **al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273**, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.

- **Prima fase «transitoria»** dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021: subappalto al 50%
- **Seconda fase «a regime»** dal 1° novembre 2021: pieno allineamento al diritto UE
- Stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di subappalto deve seguire il **principio del *tempus regit actum*** (che impone l'applicazione alla procedura di gara della normativa vigente al tempo della sua indizione).

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture**. E' soppresso l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

- **Deroga all'art. 105, co. 2:** *«... Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture»:* **FINO AL 31 ottobre 2021: 50%**
- **Deroga all'art. 105, co. 5:** *«Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso»:* **FINO AL 31 ottobre 2021 ANCHE PER QUESTE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE IL SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE, LA QUOTA DEL 50% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO**

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto:

b) all'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto

- non può essere ceduto,**
 - non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,**
 - nonchè la prevalente esecuzione**
 - delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti**
 - e dei contratti ad alta intensità di manodopera.**
-
- E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.";**

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto:

b) all'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,

- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto**
- e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,**
- qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero**
- riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".**

Subappalto

Relazione illustrativa

Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso.

Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto la quale ritiene l'ordinamento interno non compatibile con le Direttive eurounitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d'asta.

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

2. Dal 1° novembre 2021, al citato art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario
- in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto,
 - ivi comprese quelle di cui all'art. 89, comma 11 (SIOS)
 - dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
 - ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.";

Subappalto

- Dal 1° novembre 2021, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una **valutazione “gara per gara”** delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere **motivata** sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.
- A decorrere sempre **dal 1° novembre p.v.**, viene altresì prevista:
 - ✓ l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
 - ✓ la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

2. Dal 1° novembre 2021, al citato art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

b) il comma 5 è abrogato;

(«5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso»).

b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: **"la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81"»**

Subappalto

Il testo della Legge di conversione del Decreto, conferma tali disposizioni e introduce un'ulteriore semplificazione, mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 7 dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 **al fine di riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata.**

La nuova disposizione stabilisce infatti che dal 1° novembre 2021, la dichiarazione del subappaltatore - trasmessa alla stazione appaltante dall'affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto - riguarda, oltre all'attestazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, **anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016** (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione). **Spetta alla stazione appaltante la verifica di tale dichiarazione tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021.**

Non è più prevista dunque la trasmissione separata della certificazione del possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, in quanto tutti i requisiti saranno attestati direttamente da quest'ultimo nella suddetta dichiarazione.

Subappalto

Art. 105 Codice

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì **la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.** Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

2. **Dal 1° novembre 2021**, al citato art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

c) al comma 8, il primo periodo (*«Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante»*), è sostituito dal seguente: **"Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto"**.

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

3. Le Amministrazioni competenti:

- a) assicurano la **piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** di cui all'art. 81 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 53 del presente Decreto;
- b) adottano il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, di cui all'art. 105, co. 16, del citato Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e all'art. 8, co. 10-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto Ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (DURC di congruità)

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 29 luglio 2021

Subappalto

Art. 49 D.L. n. 77/2021 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

3. Le Amministrazioni competenti:

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto il **Regolamento** di cui all'art. 91, co. 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(«7. Con Regolamento, adottato con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della Legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67»).

Modifiche al Codice dei contratti pubblici

D.L. n. 77/2021

Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento **e l'esecuzione** di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 73, co. 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

D.L. n. 77/2021

Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza)

2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. **Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

D.L. n. 77/2021

Art. 53 D.L. n. 77/2021 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

5. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

b) **all'articolo 36, comma 6-bis**, secondo periodo, la parola «Decreto» è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";

(modalità di verifica dei requisiti negli acquisti sui mercati elettronici)

c) **all'articolo 77, comma 2**, le parole "può lavorare" sono sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora".

(modalità di funzionamento della commissione giudicatrice)

«2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e **di regola, lavora a distanza** con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

D.L. n. 77/2021

Art. 53 D.L. n. 77/2021 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

5. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 81:

1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'art. 213, co. 8";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l'AgID, **i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, nonchè i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonchè tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia";

D.L. n. 77/2021

Art. 53 D.L. n. 77/2021 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

5. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 81:

3) al comma 3, primo periodo, la parola «Decreto» è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti," sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il **fascicolo virtuale dell'operatore economico** nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, l'attestazione di cui all'art. 84, co. 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83 che l'operatore economico carica. **Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare.** I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, **possono essere utilizzati anche per gare diverse.** In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante";

D.L. n. 77/2021

Art. 53 D.L. n. 77/2021 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

5. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 81:

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, **sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati**, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse";

D.L. n. 77/2021

Art. 53 D.L. n. 77/2021 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

5. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

e) **all'articolo 85, comma 7**, la parola «Decreto» è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

e-bis) **all'articolo 111**:

1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante"; 1.2) al secondo periodo, la parola: «Decreto» è sostituita dalla seguente: «Regolamento»;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante metodologie e strumentazioni elettroniche";

3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 213, co. 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9"».

D.L. n. 77/2021

Art. 53 D.L. n. 77/2021 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

5. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso; g) all'articolo 216, comma 13, la parola «Decreto» è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

6. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.

D.L. n. 77/2021

NORME TRASVERSALI PER TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI

- Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
- Art. 51 (Modifiche al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76)
- Art. 52 (Modifiche al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)
- Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici) (*N.B.: in questo articolo sono contenute anche numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici*)

D.L. n. 77/2021

NORME SPECIALI PER I CONTRATTI PNRR – PNC

- Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
- Art. 11 (Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni appaltanti)
- Art. 11 bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)
- Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-45-46)

Titolo IV – Contratti pubblici

- Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)
- Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)
- Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)
- Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)
- Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della Salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

D.L. n. 77/2021

NORME SETTORIALI

- Art. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)
- Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)
- Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

D.L. n. 77/2021

REGIMI TRANSITORI

- **30 giugno 2023**: termine generale del nuovo «regime transitorio»
- 31 ottobre 2021: regime transitorio subappalto al 50%
- **31 dicembre 2021** (art. 2, co. 4, D.L. n. 76/2020: procedura sopra soglia «in deroga»)
- **31 dicembre 2023** (sospensione obbligo terna subappaltatori e verifiche requisiti art. 80 del Codice sui subappaltatori; possibilità di affidare contratti di manutenzione sulla base del solo progetto definitivo)
- **31 dicembre 2026** (art. 48: possibilità di prescindere dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; art. 54: semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici; art. 55: misure di semplificazione in materia di istruzione)

Legge europea 2019-2020

- Continua al Senato l'iter parlamentare del disegno di legge recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 1° aprile scorso.
- Il disegno di legge trasmesso al Senato è costituito da 38 articoli tra i quali l'articolo 8 rubricato “*Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273*”. Con il citato articolo 8, dovrebbe essere predisposto ed approvato dal Governo il Decreto-Legge, contenente le modifiche urgenti al Codice dei contratti, previsto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), al fine di sterilizzare la Procedura d'infrazione n. 2018/2273
- Vengono introdotte modifiche agli articoli **46, 80, 105, 113-bis e 174** del Codice dei contratti.

Legge europea 2019-2020

Modifiche introdotte all'art. 46

- Vengono modificati i commi 1 e 2 dell'art. 46 del Codice dei contratti pubblici; tali modifiche sono volte ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. In pratica, dopo la modifica introdotta potranno partecipare alle gare di servizi di architettura e di ingegneria anche “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”

Modifiche introdotte all'articolo 80

- Vengono modificati i commi 1, 5 e 7 dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il comma 7 è stato modificato, conseguentemente agli interventi recati ai commi 1 e 5, al fine di limitare al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.

Legge europea 2019-2020

Modifiche introdotte all'articolo 105

- Con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.

Modifiche introdotte all'articolo 174

- Per quanto riguarda la disciplina del subappalto nei contratti di concessione previsti dal Codice, con le modifiche all'articolo 174, commi 2 e 3 del Codice, i “grandi” operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.
- Per ultimo, i commi 2, 3 e 4 del più volte citato art. 8, per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dal comma 1 dell'art. 8, è disposta la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019 che, nelle more di una complessiva revisione del Codice, ha previsto, in sostanza, l'applicazione temporanea di norme identiche/analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia.
- È stabilito, poi, con una modifica al D.M. n. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Legge europea 2019-2020

Modifiche introdotte all'articolo 113-bis

- Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state introdotte misure aggiuntive alla disciplina recata dall'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici riguardante l'emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell'appalto.
- La nuova versione dell'art. 113-bis è volta ad abbreviare gli adempimenti prodromici al pagamento dell'appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall'emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL). Detta nuova versione prevede che:
 - il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni dall'adozione del SAL o dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
 - il pagamento deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'adozione del SAL o dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Legge delega nuovo Codice appalti

Disegno di legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»

- Approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione n. 26/2021 del 30 giugno 2021
- Avviato l'iter al Senato (AS n. 2330)
- Approvata la delega, il Governo avrà sei mesi di tempo per redigere i relativi provvedimenti attuativi (Decreti Legislativi)
- Acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia (30 gg.)
- Pubblicazione in G.U.

Legge delega nuovo Codice appalti

Relazione

L'articolo unico del presente disegno di legge reca la delega al Governo per la disciplina dei contratti pubblici, **anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo** e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e **di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di **evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea** e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Legge delega nuovo Codice appalti

La riforma della normativa di riferimento si è resa necessaria non solo al fine di **adeguare il settore dei contratti pubblici all'evoluzione della giurisprudenza in materia** ma anche per risolvere i problemi applicativi riscontrati a seguito dell'entrata in vigore del Codice di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delle relative disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e dei vari provvedimenti legislativi che, ancorché ispirati all'esigenza di assicurare **la coerenza dell'ordinamento nazionale con quello eurounitario** e di favorire una più celere realizzazione degli investimenti pubblici, hanno in più parti derogato (in alcuni casi anche in modo permanente) alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

Legge delega nuovo Codice appalti

- Ne è derivato un quadro giuridico di settore poco organico e chiaro, oltreché estremamente fluido e in continuo divenire, all'interno del quale si è inserita l'epidemia da COVID-19, che ha imposto, sia al fine di fronteggiare la situazione di emergenza, sia al fine di favorire la rapida ripresa dei settori economici, l'introduzione nell'ordinamento giuridico di **ulteriori disposizioni derogatorie alla disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici**.
- La delega è pertanto finalizzata a restituire alle disposizioni codicistiche **semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria**. Relativamente al settore delle concessioni, si evidenzia che la delega è finalizzata ad assicurare la stretta aderenza dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea in materia di concessioni, come definite dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e, pertanto, la stessa non riguarda altre tipologie di concessioni, quali, a titolo esemplificativo, le concessioni demaniali.

Legge delega nuovo Codice appalti

Dal punto di vista contenutistico la delega mira a:

- assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle Direttive europee mediante **l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle Direttive stesse**, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché **assicurare una riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria**, ove necessario (comma 2, lettera a)), da realizzarsi anche attraverso
- **l'incentivazione all'utilizzo delle procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità (comma 2, lettera m)),**
....

Legge delega nuovo Codice appalti

- l'individuazione delle **ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte** e la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, **al solo criterio del prezzo o del costo**, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (comma 2, lettera *l*)),
- l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di **contratti secretati** o che esigono particolari misure di sicurezza e la specificazione delle relative modalità attuative (comma 2, lettera *o*)),
- l'individuazione dei **contratti pubblici esclusi** dall'ambito di applicazione oggettiva delle Direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (comma 2, lettera *p*)),

Legge delega nuovo Codice appalti

- il divieto di proroga dei contratti di **concessione**, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti effettuati dai concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, con la previsione di sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, compresa la previsione della decadenza in caso di inadempimento grave (comma 2, lettera *r*)),
- la razionalizzazione della disciplina concernente le **modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari**, anche per introdurre una specifica disciplina relativa ai rapporti concessori riguardanti la gestione, in particolare, di servizi di interesse economico generale (comma 2, lettera *s*));

Legge delega nuovo Codice appalti

- ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione numerica** anche tramite l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti (comma 2, lettera b));
- **ridurre e rendere certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere pubbliche**, anche attraverso:
 - la revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico (comma 2, lettera g)),
 - la **semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche**, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione e lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti, e la razionalizzazione dell'attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (comma 2, lettera h)),

Legge delega nuovo Codice appalti

- la revisione e la semplificazione del **sistema di qualificazione generale degli operatori economici** (comma 2, lettera i)),
- l'individuazione delle **ipotesi di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori** (comma 2, lettera q)),
- la **digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure**, anche ai fini dei controlli sui requisiti dichiarati dagli operatori economici,
- la **riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti**, nonché di quelli relativi al pagamento degli acconti e dei corrispettivi agli operatori economici in relazione allo stato di avanzamento dei lavori,
- il **superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici** e il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (comma 2, lettera f))
- e la razionalizzazione della disciplina concernente i **meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici** da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione (comma 2, lettera t))

Legge delega nuovo Codice appalti

- ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici anche attraverso la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (comma 2, lettera c));
- promuovere nel settore dei contratti pubblici la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, nonché garantire, in tutte le fasi, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (comma 2, lettera e));

Legge delega nuovo Codice appalti

– favorire la realizzazione, attraverso la semplificazione delle procedure, di investimenti in **tecnologie verdi e digitali**, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e prevedere, altresì, misure volte a garantire il rispetto dei **criteri di responsabilità energetica e ambientale** nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (comma 2, lettera d));

Legge delega nuovo Codice appalti

- razionalizzare, semplificare, anche mediante la previsione di **contratti-tipo**, ed **estendere le forme di partenariato pubblico-privato**, con particolare riguardo alla finanza di progetto, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (comma 2, lettera n));
- promuovere l'utilizzo dei **metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali**, anche nella fase di esecuzione del contratto (comma 2, lettera u)).

Legge delega nuovo Codice appalti

Con riferimento ai principi e criteri direttivi di carattere generale da rispettare nell'esercizio della delega, ai fini della semplificazione normativa, il comma 3 prevede la **contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni riordinate e, comunque, incompatibili con quelle contenute negli adottandi Decreti Legislativi**, e l'inserimento delle opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Legge delega nuovo Codice appalti

Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei Decreti Legislativi attuativi della delega in esame, i commi 1 e 4 prevedono che essi siano adottati, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di parere. **Decorso tale termine, i Decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri.**

Il Governo, nell'attuazione della delega, può altresì avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tal caso il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Legge delega nuovo Codice appalti

Il medesimo comma 4 autorizza l'emanazione di **Decreti correttivi** o integrativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei Decreti Legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

Il comma 5 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, statuendo, in particolare, che i Decreti Legislativi devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e precisando, nel contempo, che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il medesimo comma 5 stabilisce inoltre che, qualora gli adottandi Decreti Legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.